



# COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO

Provincia di Pisa

## CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERA N.56 DEL 25/11/2013

Oggetto:

Imposta municipale propria. Approvazione aliquote per l'anno 2013.

L'anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 21,15 nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in seduta pubblica di prima convocazione.

**Presiede la seduta il Sig. CIAPONI OSVALDO nella sua qualità di Sindaco.**

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

CIAPONI OSVALDO	Presente
DEIDDA GIULIA	Presente
VALIANI ALESSANDRO	Presente
BELLINI ALESSIO	Presente
GISFREDI MASSIMO	Presente
CONSERVI PIERO	Presente
BUCCI MARIANGELA	Presente
FANELLA MASSIMO	Presente
TANCREDI PATRIK	Presente
TESTAI GIAMPIERO	Presente
SALANI VALTER	Presente
BALDACCI MARCO	Presente
BERTELLI ELISA	Presente
LAZZERONI ENRICO	Presente
QUAGLIERINI LETIZIA	Presente
GIANNINI GIANLUCA	Assente
STORTI IRENE	Presente
ABELLONIO FRANCESCO MARIA	Presente
PIERACCI FRANCESCA	Presente
SORDI GIANPAOLO	Presente
BARONTINI CESARE	Presente

Assessori Extraconsiliari:

Assiste il Sig. PELLEGRINO ANTONIO Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono nominati scrutatori i consiglieri:

> >



## COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO

Provincia di Pisa

SETTORE	SERVIZIO
SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO	TRIBUTI

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Imposta municipale propria. Approvazione aliquote per l'anno 2013.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sull'argomento il Sindaco che fa presente che la decisione circa le aliquote IMU da applicarsi quest'anno è la conseguenza della situazione in cui questo Comune si è venuto a trovare dall'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 380, della legge n. 228/2013 (legge di stabilità).

In particolare tale disposizione stabiliva che da quest'anno l'intero gettito, ad aliquota base, della tassa sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D venisse versata allo Stato, mentre tutta l'IMU restante spettasse ai Comuni, con conseguente modifica della disciplina dei trasferimenti compensativi Stato-Comuni:

A tal fine e tenuto conto che il tutto doveva avvenire *“ad invarianza di gettito per i Comuni”*, la lett. b) del citato comma 380 prevedeva l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo di Solidarietà Comunale *“alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi”*.

La successiva lett. c) prevedeva altresì che *“con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:*

- 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);*
- 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;*
- 3) della dimensione demografica e territoriale; .*
- 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;*
- 5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;*

6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;"

A fine luglio, quando il Consiglio Comunale approvò il bilancio di previsione 2013, il predetto DPCM non era stato ancora emanato e quindi non era possibile conoscere per quale importo il nostro Comune sarebbe stato chiamato ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale e quale sarebbe stata la quota del Fondo che gli sarebbe stata retrocessa.

Tale situazione di assoluta incertezza era ben riassunta nel documento presentato il 20 settembre scorso dall'ANCI nazionale nel corso di un'audizione presso le commissioni Bilancio e Finanza della Camera dei Deputati: *“Per l'anno in corso i Comuni non hanno ancora conoscenza delle risorse da inserire nel bilancio di previsione, la cui scadenza è stata prorogata al 30 novembre dal decreto legge n.102. Ancora non sono definite le risorse destinate ai comuni a titolo di fondo di solidarietà comunale, né nella quantificazione totale, né nella distribuzione. Di conseguenza i singoli enti non conoscono l'ammontare dei recuperi che saranno operati per ogni comune per alimentare il fondo. Nemmeno è noto l'ammontare per singolo ente del taglio disposto dal decreto legge 95 del 2012 ( spending review). Quindi, in sostanza, trascorsi già 9 mesi di attività istituzionale dell'ente, i valori finanziari disponibili non sono certi, creando gravi difficoltà di gestione e rendendo impossibile la programmazione, con grave nocimento delle aspettative dei cittadini dei territori interessati.”*

In questo quadro di assoluta incertezza, a titolo prudenziale, nonostante fosse già stato erogato al nostro Comune un primo acconto di circa 170.000 euro, si ritenne opportuno prevedere in bilancio che l'intera operazione Fondo di Solidarietà Comunale avesse saldo zero, ovvero che la quota da versare al Ministero dell'Interno fosse pari a quella che il medesimo Ministero ci avrebbe riversato, pur ritenendo che l'incidenza che nel nostro Comune hanno i fabbricati di categoria D, avrebbe dovuto produrre un saldo di segno positivo.

Invece, i dati resi noti a metà ottobre da IFEL e successivamente da ANCI ed infine, nei giorni scorsi, sia pure a titolo ufficioso (dal momento che il famoso DPCM non è stato ancora emanato) anche dal Ministero sono risultati ben peggiori, prevedendo che il Comune di Santa Croce sull'Arno alimenti il Fondo di Solidarietà Comunale per € 1.752.821,00 e ne usufruisca soltanto per € 838.430,00, con un sbilancio di segno negativo, a carico del nostro bilancio, pari € 914.391,00, compensato solo in parte dai due ulteriori trasferimenti dello Stato di € 131.426,00 (quale trasferimento compensativo ICI immobili comunali) e di € 48.532,00 (quale riassegnazione dei tagli di cui al D.L. 179/2012).

In buona sostanza, a poco più di un mese dal termine dell'esercizio, ci è stato comunicato:

- che il 30,75% (pari appunto a € 1.752.821,00) del gettito teorico che il nostro Comune dovrebbe introitare dall'IMU, deve essere riversato allo Stato (o meglio, verrà trattenuto direttamente dallo Stato sui versamenti effettuati tramite F24 a dicembre dai contribuenti);
- che, di conseguenza, si viene a creare uno squilibrio di bilancio di circa € 700.000.

Uno squilibrio di questa entità non può certo essere coperto:

- operando sulla spesa corrente. Per il 2013 questa ammonta, su base annua, a circa 13.500.000 euro, quindi a poco più di 1.100.000 al mese. Se si tiene presente che di questa il 30% circa è rappresentata dalla spesa di personale e il 2,4% dalla spesa per

interessi sui mutui pregressi, quindi da due voci assolutamente incompressibili, sarebbe già difficilissimo (e comporterebbe comunque costi sociali elevatissimi) recuperare 700.000 euro nell'arco di un anno; farlo in poco più di un mese è del tutto impossibile. Non sarebbe sufficiente nemmeno chiudere il Comune e tutti suoi servizi (quindi spengere tutta l'illuminazione pubblica, mettere al buio e al ghiaccio le nostre scuole e la casa di riposo, non raccogliere la nettezza urbana, ecc.);

- operando su altri tributi locali, in quanto:
  - a) l'addizionale IRPEF produce entrate per complessivi 1.100.000 euro all'anno; quindi anche aumentando ulteriormente fino al massimo possibile, dopo quanto già fatto a luglio, le aliquote sui redditi più bassi e azzerando la soglia di esenzione, la maggiore entrata che ne deriverebbe sarebbe nell'ordine di 200/300.000 euro (e avrebbe per di più un fortissimo connotato di macelleria sociale essendo totalmente a carico dei pensionati al minimo, dei cassa integrati, dei part-time, ecc.)
  - b) il gettito TARSU non può, per legge, superare il totale della spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e di quindi è, di fatto, non incrementabile (anzi, tenuto conto dei benefici di spesa derivanti dalla raccolta "porta a porta", in questa stessa seduta il Consiglio comunale ha preso atto della diminuzione del 4% delle relative tariffe rispetto al 2012).

Di conseguenza, per l'esercizio in corso il pareggio di bilancio a cui il Comune è obbligato dall'art. 162 del Dlgs. n. 267/2000, può essere assicurato solo mediante aumento delle aliquote IMU.

Tenuto conto che per quanto riguarda le abitazioni principali e relative pertinenze il D.L. n. 102/2013 ha già previsto l'esenzione dalla tassa per quanto riguarda la prima rata e la Legge di Stabilità 2014 dovrebbe estendere tale esenzione all'intero periodo d'imposta, tale aumento può riguardare unicamente gli altri immobili.

A tal proposito, la Giunta ritiene opportuno:

- a) continuare a prevedere comunque un'aliquota agevolata (inferiore a quella prevista dalla legge) per le abitazioni concesse in locazione;
- b) continuare a prevedere un'aliquota agevolata per le abitazioni concesse in comodato a parenti fino al 2° grado e di non avvalersi invece della possibilità, prevista dall'art. 2-bis del D.L. n. 102/2013, di equiparare "*per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata*" all'abitazione principale le unità immobiliari non di lusso concesse in comodato gratuito "*a parenti un linea retta entro primo grado che le utilizzano come abitazione principale*", con i criteri e le modalità, ivi compresa una possibile limitazione riferita all'ISEE, da stabilirsi Comune per Comune. Questo tenuto conto della limitazione temporale di tale equiparazione (solo per il 2° semestre 2013), della ridotta diversa platea di contribuenti che ne beneficerebbero (solo i pari di 1° grado), dell'ulteriore diminuzione di beneficiari che deriverebbe dalla previsione di una soglia ISEE (per ovvie ragioni, abbastanza bassa) ed infine del fatto che in molti altri Comuni, anche vicini, tali abitazioni continuano ad essere assoggettate all'aliquota ordinaria se non addirittura a quella per abitazioni a disposizione;
- c) proporre quindi al Consiglio comunale il seguente intervento sulla aliquote IMU:
  - confermare allo 0,4 % l'aliquota da applicarsi alle abitazioni principali e relative pertinenze (che dovrebbe trovare applicazione solo per le abitazioni in cat. A/1, A/8 e A/9);
  - aumentare l'aliquota ordinaria, di cui all'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011, dallo 0,9% all'1,0 %;
  - confermare l'aliquota dello 0,1 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale

(salvo i casi in cui questi rientrano nell'esenzione prevista dal D.L. n. 102/2013);

- aumentare dallo 0,4% allo 0,46% l' aliquota da applicarsi alle abitazioni concesse in locazione;
- confermare allo 0,46% l' aliquota da applicarsi alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti fino al 2° grado;
- confermare allo 1,06 % (il massimo previsto dalla legge) l' aliquota da applicarsi alle abitazioni non locate.

Udita la relazione del Sindaco

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ricordato che l'art. 8 del D.Lgs. 23/2011 ha istituito, a decorrere dall'anno 2012 l'Imposta Municipale Propria (IMU), definendone le modalità applicative;

Visto:

- il D.L. 02.03.2012, n. 16 convertito nella legge 26.04.2012, n. 44 con il quale sono state apportate ulteriori modificazioni alla disciplina del tributo;
- la legge l'art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012 con la quale è stato previsto, tra l'altro, che per l'anno 2013 l'intero gettito dell'imposta a tariffa base venga versato al Comune ad esclusione degli immobili classificati nel gruppo catastale "D" per i quali l'intero gettito a tariffa base spetta allo Stato;
- l'art. 1 comma 1 del D.L. 54/2013 convertito nella legge 85/2013 con il quale è stato sospeso il versamento della prima rata di acconto dell'IMU relativamente ai seguenti immobili:
  - a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP;
  - c) terreni agricoli e fabbricati rurali;
- il D.L. n. 102/2013 convertito nella legge 124/2013 con il quale è stato stabilito:
  - a) l'abolizione della prima rata per le abitazioni principali;
  - b) l'abolizione dall'obbligo di pagamento della seconda rata per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce)
  - c) l'equiparazione alla abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - d) l'introduzione di nuove agevolazioni per particolari categorie di immobili (quelli destinati ad attività di ricerca, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali, ecc.) e di contribuenti (personale forze armate ecc);
  - e) la possibilità per i Comuni "per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata" di equiparare alla all'abitazione principale le unità immobiliari non di lusso

concesse in comodato gratuito “a parenti un linea retta entro primo grado che le utilizzano come abitazione principale”, con i criteri e le modalità, ivi compresa una possibile limitazione riferita all'ISEE, da stabilirsi Comune per Comune.

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione n.33 del 25 maggio 2012 e successivamente modificato con deliberazione n. 75 del 04/10/2012;

Rilevato che l'art. 3 del sopracitato regolamento definisce i singoli immobili oggetto dell'Imposta;

Visto che l'art. 13 del D.L. 201/2011 disciplina come segue le aliquote dell'imposta:

- a) l'imposta base viene stabilita nella misura dello 0,76 per cento dando la possibilità ai Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- b) viene prevista una aliquota ridotta dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, con la possibilità per i Comuni di modificare la suddetta aliquota in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- c) viene prevista una aliquota ridotta dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale con possibilità per i comuni di ridurla fino allo 0,1 per cento;

Rilevato che la stessa norma individua anche le detrazioni da applicare e precisamente:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (c. 10 art. 13);
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 (c. 10 art. 13);

Visto l'art. 7 del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, con il quale si disciplinano le ipotesi di abitazioni affittate, concesse in comodato e non locate;

Visto l'art. 10 del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, che disciplina le caratteristiche di inagibilità ed inabitabilità dei fabbricati;

Viste le deliberazioni consiliari n. 34 del 22 maggio 2012 e n. 76 del 4 ottobre 2012 con le quali sono state determinate le aliquote per l'anno 2012;

Visto il comma 8 dell'art. 27 della legge 21.12.2001, n. 448 che individua nella data di approvazione del bilancio il termine entro il quale i Comuni possono deliberare le tariffe e i prezzi pubblici;

Preso atto che con l' art. 1 comma 381 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 , così come integrato dall'art. 12 bis del D.L. 14.8.2013, n. 93 aggiunto dalla legge di conversione 15.10.2013, n. 119, per l'anno 2013 ha differito al 30 novembre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Ritenuto, per i motivi illustrati nella relazione del Sindaco, di assumere, per quanto riguarda le aliquote IMU per l'anno 2013, le seguenti decisioni:

- confermare allo 0,4 % l'aliquota da applicarsi alle abitazioni principali e relative pertinenze (che dovrebbe trovare applicazione solo per le abitazioni in cat. A/1, A/8 e A/9);
- aumentare l'aliquota ordinaria, di cui all'art. 13 comma 6 del D.L.n. 201/2011, dallo 0,9% all'1,0 %;
- confermare l' aliquota dello 0,1 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale (saldo i casi in cui questi rientrano nell'esenzione prevista dal D.L. n. 102/2013);
- aumentare dallo 0,4% allo 0,46% l' aliquota da applicarsi alle abitazioni concesse in locazione;
- confermare allo 0,46% l' aliquota da applicarsi alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti fino al 2° grado;
- confermare allo 1,06 % (il massimo previsto dalla legge) l'aliquota da applicarsi alle abitazioni non locate.

Ritenuto altresì di confermare per il 2013 :

- le detrazioni d'imposta nella misura prevista dalla legislazione vigente;
- la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili inagibili o inabitabili;

Tenuto conto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell' articolo n. 7 del Regolamento dei controlli interni, dal Dirigente del Servizio allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto altresì del parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell' ' articolo n. 13 del Regolamento dei controlli interni, dal Dirigente del Servizio Finanziario allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Udita la discussione svoltasi sull'argomento;

Con n. 14 voti favorevoli e n. 6 voti contrari (Abellonio, Barontini, Quagliolini, Pieracci, Storti e Sordi) resi per alzata di mano dai 20 consiglieri presenti e votanti.

### **DELIBERA**

1. Approvare le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria vigenti dal 1° gennaio 2013:

- l'aliquota ordinaria di cui all'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011, nella misura dello 1,0 per cento;
- aliquota da applicarsi alla prima casa e relative pertinenze 0,4 per cento;
- aliquota da applicarsi per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 per cento;
- aliquota da applicarsi alle abitazioni affittate o concesse in comodato gratuito 0,46 per cento;
- aliquota da applicarsi alle abitazioni non locate 1,06 per cento;

2. Confermare per l'anno 2013 le seguenti detrazioni:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  - la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
  - la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili inagibili o inabitabili;
3. Pubblicare entro il 9 dicembre 2013 la presente deliberazione sul sito internet del Comune, con indicazione della data di pubblicazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013;
4. Trasmettere altresì il presente atto al Ministero dell'Economia nelle forme previste dalla legislazione vigente;
5. Con n. 14 voti favorevoli e n. 6 voti contrari (Abellonio, Barontini, Quaglierini, Pieracci, Storti e Sordi) resi per alzata di mano dai 20 consiglieri presenti e votanti, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.





## COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO

Provincia di Pisa

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to CIAPONI OSVALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PELLEGRINO ANTONIO

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio il 03-12-2013 per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 18-12-2013.

IL MESSO  
F.to CONSOLATI CATIA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PELLEGRINO ANTONIO

<b>CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE</b>	<b>ESECUTIVITA'</b>
Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale ininterrottamente nel periodo suddetto e contro di essa non sono state presentate opposizioni.	La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° Dlgs 267/2000.
li _____	S.Croce sull'Arno li _____
IL MESSO	IL SEGRETARIO
_____	_____
_____	_____